

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (37) Fiduciari nel Cantone Ticino ai sensi della LFid

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2013

Edizione 1.8.2013

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (37) Fiduciari nel Cantone Ticino ai sensi della LFid

1.
Assicurata è in aggiunta all'art. 20.E. CGA l'attività di fiduciario ai sensi della Legge, vigente nel cantone Ticino, sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).

A dipendenza del tipo di autorizzazione ricevuta è data copertura per l'attività quale:

- Fiduciario commercialista;
- Fiduciario immobiliare;
- Fiduciario finanziario.

2.
Fermo restando la validità dell'art. 20.E.3 CGA e unicamente tramite accordo particolare separato ulteriormente assicurata è:

- l'attività di organo;
- la consulenza fiscale di società con azioni quotate in borsa;
- la gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- l'intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

3.
Non assicurata è l'attività di brokerage e di cambio ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFid.

4.
Se durante il periodo di assicurazione il contraente estende nell'ambito della specifica autorizzazione dello Stato il proprio campo d'attività ad una delle coperture previste alla cifra 2 di cui sopra, è data copertura assicurativa provvisoria entro i limiti previsti dal con-tratto assicurativo e ciò sino alla prossima scadenza principale del premio.

Il contraente deve richiedere l'adattamento del contratto entro al più tardi il giorno della scadenza principale del premio. Zurich ha il diritto di rifiutare l'adattamento del contratto. Nel qual caso il contraente non fosse d'accordo con l'adattamento del contratto sottopostogli, gli è riconosciuto un diritto di disdetta in analogia all'art. 10.4 cpv. 2 CGA.